

OGGETTO: Norme di sicurezza per la custodia ed il trasporto di pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi emanate dal ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato)

Per opportuna conoscenza e norma si allegano alla presente circolare il D.M. n. 3568 del 15 febbraio 1950 ed il relativo ordine di servizio n. 34 del Ministero dei trasporti, relativi rispettivamente alle norme per l'accettazione, spedizione e deposito delle pellicole cinematografiche ed alle norme per l'imballaggio, l'accettazione, la giacenza nei magazzini bagagli, il trasporto e la riconsegna delle pellicole cinematografiche di celluloidi, e per la sicurezza personale, emanate con riferimento all'art. 6 della circolare n. 53 di questo Ministero del 20 aprile 1949.

ALLEGATO 1

D.M. 15 febbraio 1950, n. 3568: Norme per l'accettazione, spedizione e deposito delle pellicole cinematografiche (pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato, anno XLIII, n. 6, del 31 marzo 1950).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il R.D.L. n. 9 del 25 gennaio 1940 e successive varianti;

Visto il decreto Presidenziale n. 12 del 28 gennaio 1949;

Visto il pro-memoria della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 22.E/C.242/71/39450/PL del 2 febbraio 1950 circa la necessità di elevare la misura delle tasse di sosta per la giacenza delle pellicole cinematografiche spedite a bagaglio, di rendere possibile l'identificazione del mittente delle spedizioni delle pellicole citate, di considerare come abbandonate le spedizioni non ritirate entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla riconsegna e di fissare nome speciali per l'imballaggio di detta merce;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

DECRETA:

Art. 1

Al progressivo n. 1, lettera b) dell'Allegato 1 - Tasse accessorie - alle "Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato", dopo la parola "indivisibili" aggiungere le seguenti parole:

"Nel caso di pellicole cinematografiche di celluloidi tale importo è elevato a lire 250".

Al progressivo n. 11 dello stesso allegato, è aggiunta la lettera e) con la seguente disposizione: "e) pellicole cinematografiche di celluloidi: lire 250 per collo".

Art. 2

Il par. 3 dell'art. 7 delle predette "Condizioni e tariffe" è annullato e sostituito dal seguente:

"par. 2. Indicazioni sui colli. - Ciascun collo deve portare il nome, cognome ed indirizzo del destinatario, oltre l'indicazione della stazione cui è diretto; i colli contenenti pellicole cinematografiche debbono portare altresì il nome, cognome ed indirizzo del mittente".

I colli non devono portare cartellini, indirizzi od altri segni relativi a precedenti trasporti.

Art. 3

Il par. 2 dell'art. 12 delle predette "Condizioni e tariffe" è annullato e sostituito dal seguente:



“par. 2. L'Amministrazione considera come abbandonato il bagaglio che non sia ritirato nel termine di 90 giorni dalla scadenza di quello stabilito per la riconsegna.

Tuttavia, trattandosi:

a) Di animali - L'Amministrazione li tiene a disposizione del possessore dello scontrino soltanto 5 giorni dalla scadenza del termine per la riconsegna provvedendo alla loro alimentazione, salvo il recupero della spesa relativa. Scaduto questo periodo, procede alla loro vendita e, in difetto di acquirenti, dispone degli animali stessi a suo esclusivo giudizio.

b) Di pellicole cinematografiche di celluloidi - L'Amministrazione, trascorse 48 ore dall'arrivo dei colli senza che sia stato provveduto al loro ritiro, ne dà avviso telegrafico allo speditore all'indirizzo risultante dalle indicazioni di cui al par. 3 dell'art. 7 perché venga provveduto al ritiro dei colli medesimi ben inteso contro consegna del regolare scontrino. Trascorsi 5 giorni dall'arrivo dei colli senza che sia stato provveduto a ritirarli, l'Amministrazione può procedere alla loro vendita e, in difetto di acquirenti, disporre dei colli stessi a suo esclusivo giudizio.

Al bagaglio giacente si applicano nel resto le disposizioni dell'art. 48; però l'azione per la somma ricavata dalla vendita rimane estinta entro 2 anni dalla data della vendita stessa.

Art. 4

Il punto (5) dell'art. 42 dell'Allegato 7 alle predette “Condizioni e tariffe” è annullato e sostituito dal seguente:

(5) - Le pellicole cinematografiche di celluloidi, devono essere imballate in scatole di latta, di fibra o di cartone molto resistente, ben connesse e ben chiuse, da riporsi alla loro volta in robuste casse di legno.

Tali casse dovranno essere costruite con pannelli di un sol pezzo dello spessore minimo di 12 mm, con incastri tra loro a coda di rondine; gli angoli della cassa saranno rinforzati con angolari di ferro. Il coperchio dovrà essere del tipo a battente, sarà articolato con tre cerniere e verrà chiuso con adatto chiavistello, al quale dovrà essere applicato un lucchetto od un piombino.

La cassa dovrà essere munita di due maniglie articolate in modo che esse non impediscano l'accostamento delle casse l'una all'altra ad una distanza non superiore a due-tre cm.

Nell'interno della cassa le scatole dovranno venire opportunamente sistemate ed immobilizzate, in modo da impedire che possano aprirsi. Non dovranno utilizzarsi a tale scopo, carta, stracci o simili materie facilmente accessibili.

Ogni collo non deve superare il peso di kg 50 e deve portare all'esterno ben visibile la scritta in rosso “Pellicole cinematografiche di celluloidi”.

Art. 5

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° marzo 1950.

Fino al 31 agosto 1950 è tuttavia accordata, in via transitoria, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato la facoltà di accettare spedizioni a bagaglio di pellicole cinematografiche di celluloidi il cui imballaggio non corrisponda in tutto o in parte alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.

ALLEGATO 2

ORDINE DI SERVIZIO N. 34

Norme per l'imballaggio, l'accettazione, la giacenza nei magazzini bagagli, il trasporto e la riconsegna delle pellicole cinematografiche di celluloidi, e per la sicurezza personale (Decreto n. 3568 del 15 febbraio 1950).

1. Caratteristiche delle pellicole

Le pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi si infiammano con estrema facilità a contatto con la più



piccola fiammella ed anche con una brace di sigaretta, e la fiamma si propaga con straordinaria rapidità a tutto il rotolo. Queste pellicole, più che bruciare, divampano con lunghe fiamme ad altissima temperatura (circa 2.000°C) e la relativa estinzione è difficilissima, anzi è quasi sempre praticamente impossibile. Durante l'incendio si sviluppano quantità notevolissime di gas tossici (la combustione di 1 kg di pellicole dà luogo allo sviluppo di circa 700 l di gas), costituiti principalmente da ossido di carbonio e da ossidi di azoto. Il primo produce la morte anche se è mescolato con l'aria in piccolissima quantità e viene respirato per breve tempo; i secondi possono portare a gravi disturbi e poi alla morte anche a distanza di tempo. Infine deve tenersi ben presente che l'ossido di carbonio dà luogo a miscele esplosive con l'aria.

Le norme, che sono qui appresso riportate, tendono ad evitare la possibilità che si verifichi un incendio di pellicole cinematografiche di celluloidi sia nei magazzini bagagli che nei bagagli dei treni. La loro rigorosa osservanza è la migliore salvaguardia dell'incolumità del personale addetto al ricevimento, trasporto e riconsegna di tale merce. A tale scopo si mette in particolare rilievo che ha la più grande importanza l'imballaggio, per il quale si deve richiedere al pubblico mittente la rigorosa osservanza delle prescrizioni, rifiutando ogni collo che non vi corrisponda. Ciò costituisce la più efficace salvaguardia delle persone.

2. Imballaggio

Le pellicole cinematografiche di celluloidi devono essere imballate in scatole di latta, di fibra o di cartone molto resistente, ben connesse e ben chiuse, da riporsi alla loro volta in robuste casse di legno.

Tali casse dovranno essere costruite con pannelli di un sol pezzo dello spessore minimo di 12 mm, con incastri tra loro a coda di rondine; gli angoli della cassa saranno rinforzati con angolari di ferro. Il coperchio dovrà essere del tipo a battente, sarà articolato con tre cerniere e verrà chiuso con adatto chiavistello, al quale dovrà essere applicato un lucchetto od un piombino.

La cassa dovrà essere munita di due maniglie articolate in modo che esse non impediscano l'accostamento delle casse l'una all'altra ad una distanza non superiore a 2-3 cm.

Nell'interno della cassa le scatole dovranno venire opportunamente sistemate ed immobilizzate, in modo da impedire che possano aprirsi. Non dovranno utilizzarsi a tale scopo carta, stracci o simili materie facilmente accendibili.

Ogni collo non deve superare il peso di kg 50 e deve portare all'esterno ben visibile la scritta in rosso "Pellicole cinematografiche di celluloidi".

3. Accettazione delle spedizioni

Il personale che accetta le cassette contenenti pellicole cinematografiche di celluloidi dovrà rigorosamente accertarsi che gli imballaggi, sia come condizionatura che come robustezza, corrispondano alle prescrizioni di cui sopra. Le cassette che non vi corrispondessero e che apparissero deboli o deteriorate dall'uso, così da non dare più sufficiente affidamento di resistenza alle manipolazioni, alle quali sono soggette durante il trasporto, non dovranno essere accettate per la spedizione, ed il presentatore dovrà essere invitato a portarle subito fuori dei locali

dell'Amministrazione.

In quelle stazioni nelle quali il movimento in partenza e in arrivo delle cassette contenenti pellicole cinematografiche è particolarmente intenso, le gestioni bagagli dovranno prendere diretti accordi con le più importanti ditte mittenti o destinatarie, nel senso di ottenere che, nei limiti del possibile, le cassette stesse siano presentate alla spedizione solo poco tempo prima della partenza dei treni e vengano ritirate subito dopo il loro arrivo.

Le cassette spedite dovranno essere avviate al treno al più presto possibile.

4. Mancato ritiro dei colli

Se il destinatario non ritira i colli entro 48 ore dall'arrivo dovrà darsene subito avviso telegrafico al mittente perché provveda, previa restituzione dello scontrino, a ritirare e far ritirare i colli stessi. Nel caso che il destinatario, in



possesso dello scontrino, manifesti espressamente prima del termine suddetto il suo rifiuto di ritirare i colli, l'avviso telegrafico di cui sopra dovrà essere dato non appena ricevuta comunicazione di tale rifiuto.

Decorsi cinque giorni dall'arrivo dei colli, senza che sia stato comunque provveduto al loro ritiro, si dovrà, o procedere direttamente alla vendita o avvertire il più vicino Comando dei Vigili del Fuoco perché provveda al ritiro. Ove ciò non sia possibile, si dovrà provvedere a spedire il collo alla Sede compartimentale mediante lettera di porto in servizio. La gestione bagagli della Sede compartimentale dovrà provvedere alla vendita dei colli e, ove ciò non sia possibile, per il loro ritiro da parte dei Vigili del Fuoco.

5. Come devono essere sistemate nei magazzini bagagli, le cassette contenenti pellicole cinematografiche di celluloidi

Nei magazzini bagagli le cassette contenenti pellicole cinematografiche di celluloidi debbono essere tenute appartate dagli altri bagagli e lontano da sorgenti di calore, soprattutto se a fuoco libero, come caminetti, stufe, braceri, ecc.

In quei magazzini nei quali in uno o più giorni della settimana si ha una punta massima di contemporanea giacenza di 15 cassette di pellicole, la zona nella quale le cassette stesse dovranno essere depositate dovrà essere recintata da una robusta rete metallica alta cm 80, la cui entrata sarà chiusa da un cancelletto metallico.

In tale zona recintata si dovrà entrare solo per il movimento delle cassette delle pellicole.

Nei magazzini nei quali vi è normalmente una giacenza di cassette di pellicole in quantità inferiore al limite suddetto, dovrà destinarsi una zona del magazzino, più o meno ampia a seconda dell'intensità del traffico, per depositarvi i sopraddetti colli, ed il perimetro di essa sarà indicato sul pavimento per mezzo di una striscia bianca a vernice, da rinnovarsi non appena non sia più ben visibile, oppure per mezzo di piastrelle bianche di ceramica.

Su una parete della zona destinata a deposito delle cassette di pellicole cinematografiche dovrà essere apposta in modo ben visibile la scritta: "Pellicole cinematografiche - Vietato fumare". In prossimità di tale zona dovranno essere sistemati due estintori a schiuma da litri 13 ciascuno, le cui cariche dovranno essere rinnovate ogni 12 mesi.

Negli altri magazzini, quando in essi dovesse verificarsi occasionalmente una giacenza di cassette di pellicole, queste dovranno essere tenute separate dagli altri colli.

La zona, recintata o no, destinata a deposito delle cassette di pellicole cinematografiche, sarà scelta in modo da non ostacolare, in caso di incendio delle pellicole stesse, la rapida uscita delle persone, che si trovano nel magazzino, e dovrà perciò trovarsi più lontano che sia possibile o dalla porta di entrata (lato pubblico) o da quella di uscita (lato binario). Possibilmente dovrà trovarsi vicino a finestre o ad aperture, attraverso le quali possano uscire i gas che si sviluppano durante l'incendio.

Se attraverso il magazzino si accede, anche a mezzo di scale, ad altri uffici o ad altri locali nei quali sostano persone, dovrà interporre fra il magazzino ed i locali stessi una porta a chiusura possibilmente automatica, o almeno a gravità, e detti locali dovranno sempre essere dotati di un'altra uscita, che non dia nel magazzino.

Se lungo i muri o sul soffitto della zona di cui si tratta, passano conduttori elettrici essi devono essere a forte isolamento o sotto piombo o in tubo di protezione sotto traccia.

Le cassette contenenti pellicole cinematografiche dovranno essere sistemate in gruppi a seconda dei treni di inoltro o di arrivo, lasciando fra i gruppi uno spazio libero di almeno 50 cm; sinché lo spazio lo consenta, si eviti di sovrapporre le cassette le une sulle altre.

Dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno metri 0,50 fra il perimetro della zona destinata a deposito delle cassette di pellicole cinematografiche, anche se recintata, e gli altri bagagli; i bagagli costituiti da materiali facilmente accensibili, come giornali, sacchi, pacchi, ecc. e quelli che si presume che ne contengano, dovranno essere posti ancora più lontano, a non meno di 2 m da tale perimetro.

Le cassette contenenti pellicole cinematografiche di celluloidi non dovranno essere depositate in locali sotterranei.

6. Cassette deteriorate

Qualora venga riscontrato che cassette contenenti pellicole cinematografiche di celluloidi, per qualsiasi motivo, non corrispondano alle prescrizioni d'imballaggio, di dovranno osservare le seguenti norme:



a) Se l'accertamento è fatto nella stazione di partenza o in quella d'arrivo, si deve immediatamente avvisare il mittente o il destinatario affinché provveda al ritiro della spedizione.

b) Se la constatazione è fatta in treno durante il trasporto, il capo-treno, giunto alla prima stazione, scaricherà la cassetta, consegnandola nei modi d'uso alla stazione stessa, la quale dovrà far intervenire persona dell'arte per il ricondizionamento della cassetta; dopo di che procederà al suo inoltro a destinazione.

La persona che procede alla ricondizionatura della cassetta, dovrà essere avvertita di quale materiale si tratta, dell'obbligo di non fumare durante il lavoro e dei pericoli che corre trasgredendo a tale divieto. Le operazioni di ricondizionatura della cassetta dovranno essere eseguite fuori del magazzino. Le spese graveranno la merce.

c) Qualora venga riscontrato che lo stato dei colli sia tale da determinare un imminente pericolo d'incendio, il collo, ovunque rinvenuto, dovrà al più presto possibile essere trasportato in luogo aperto, isolato e lontano da materie accensibili. Se la constatazione avviene in bagagliaio, a quanto sopra verrà provveduto a cura della stazione intermedia, di cui al precedente punto b).

7. Avvertenze per la sicurezza personale

E' necessario, innanzi tutto, astenersi dal fumare nei magazzini e nei bagagliai dove si trovano cassette di pellicole e durante le operazioni di carico, scarico e trasporto delle medesime.

Nel caso di un incendio di pellicole non subito domato a mezzo degli estintori a mano, la migliore salvaguardia sta nell'allontanarsi dal luogo, richiedendo immediatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco.

In caso di incendio di altri colli, si dovrà in primo luogo allontanarli più che sia possibile dalle cassette contenenti pellicole o, a seconda dei casi, allontanare queste dai colli in fiamme. Se il principio di incendio non viene immediatamente spento, anche in questo caso dovrà richiedersi subito l'intervento dei Vigili del Fuoco.

In caso di incendio in bagagliaio, è necessario fare arrestare subito il treno e adottare quindi i provvedimenti più opportuni per ridurre al minimo le conseguenze dell'incendio.

8. Come si distingue una pellicola di celluloidi da una pellicola di sicurezza

In caso di dubbio o di contestazioni sulla dichiarazione del mittente circa l'oggetto della spedizione, si dovranno effettuare accertamenti, tenendo presente quanto segue.

La prova per accertare se le pellicole contenute nella cassetta siano di sicurezza o di celluloidi, deve essere eseguita solo dal Capo gestione bagagli, all'aperto, lontano da ogni altra sostanza infiammabile o facilmente accensibile.

Si taglia dalla pellicola in esame uno o due fotogrammi al massimo (attenzione a non fumare), e il pezzettino tenuto per un estremo con una forbice o temperino, viene messo a contatto con la fiammella di un fiammifero; se la pellicola è di celluloidi essa si infiamma vivamente e brucia completamente in pochissimi secondi con fiamma giallastra. Se la pellicola è di sicurezza (generalmente queste pellicole sono a passo ridotto), essa stenta ad accendersi, brucia lentamente con fiamma tranquilla e tramanda un odore che ricorda quello della carta bruciata.

9. Entrata in vigore delle norme

Le presenti norme entreranno in vigore il 1° marzo 1950.

Peraltro, fino al 31 agosto 1950 è accordata, in via transitoria all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato la facoltà di accettare spedizioni a bagaglio di pellicole cinematografiche di celluloidi, il cui imballaggio non corrisponda in tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'art. 2 delle presenti norme.